



Ministero dell'Industria  
e del Commercio

DIR.GEN.COMM.INT.E CONS.IND.

Servizio III°-Div.IX°

Prot. N. 254431 Allegati 2

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA E AGRICOLTURA

ALL'ASSESSORATO INDUSTRIA E  
COMMERCIO DELLA REGIONE AU-  
TONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
Risposta al Foglio N. AOSTA

del

OGGETTO: Revisione quinquennale delle raccolte provinciali  
degli usi - anno 1965

e, per conoscenza,

AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL  
L'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO  
LORO SEDI

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO, INDU-  
STRIA E AGRICOLTURA  
V. Piemonte 26 ROMA

CIRCOLARE N. 16915/C

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 17 marzo c.a. n. 1668/C si comunica che la Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, di cui alla legge 13 marzo 1950 n.115, ha testé approvato gli acclusi schemi di

- a) raccolta provinciale degli usi
- b) norme organiche per la revisione quinquennale degli usi.

In relazione alla esigenza di rendere uniformi le operazioni di accertamento degli usi locali e le relative raccolte provinciali e considerata la necessità di procedere alla revisione quinquennale delle raccolte predette nel medesimo anno, in tutto il territorio nazionale, si invitano le Camere di commercio, industria e agricoltura:

- 1) ad adottare subito integralmente, con apposita deliberazione, il modello di "raccolta provinciale degli usi" e le "norme organiche per la revisione quinquennale degli usi", in base agli schemi allegati;

./.

Istituito nel 1964, l'INPS è l'ente che gestisce le prestazioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti e per i loro familiari. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.inps.it o chiamate il numero verde 800 20 20 20.

Ministero Industrie e Commercio sequita nota n. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- 2 -

2) a provvedere contemporaneamente alla nomina della Commissione provinciale ed a tutti gli adempimenti contenuti in dette norme, affinché possa immediatamente avere inizio la revisione della raccolta provinciale degli usi - revisione, che, iniziando nel 2° semestre 1964 e completandosi nel 1° semestre 1965 - deve intendersi riferita all'anno 1965, in maniera che le successive revisioni quinquennali vengano effettuate nel 1970, nel 1975, nel 1980 e così via.

Alle cennate operazioni di revisione sono tenute tutte le Camere di commercio, industria e agricoltura, che abbiano provveduto alla revisione ed alla stampa della raccolta provinciale nel 1963 e negli anni ad esso precedenti.

Le poche Camere, che hanno ultimato la revisione e effettuato la stampa della raccolta nel 1964, sono invitate a far curare dalla apposita Commissione provinciale per la revisione degli usi, di cui all'art. 3 delle "norme organiche", e dalla sua segreteria;

- il riordinamento di tutti gli usi già riportati nella raccolta in base all'allegato schema di "Raccolta provinciale degli usi";

- la ristampa della "raccolta provinciale degli usi" secondo lo schema, in maniera che essa risulti formalmente simile alle "raccolte", in corso di approntamento presso le altre Camere di commercio, industria e agricoltura.

La precisa attuazione delle istruzioni sopra riportate e delle norme contenute nei due allegati mira ad ottenere che nel 2° semestre del prossimo anno 1965 le "raccolte provinciali degli usi" vengano stampate o ristampate, in tutto il territorio nazionale esclusivamente in base allo schema accluso e nel formato 26x17 cm., si da rendere possibile la ricerca e l'eventuale reperimento di usi generali del commercio.

./.

Ministero Industrie e Commercio seguito da n.° \_\_\_\_\_ Paris \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- 3 -

La unificazione sia delle procedure di accertamento e sia dell'ordinamento degli usi nelle raccolte provinciali mira inoltre ad offrire agli enti, agli uffici pubblici, alle categorie economiche ed agli studiosi un complesso di 92 "raccolte provinciali degli usi", di uguale formato e redatte in base ad uno schema unico, sì che la consultazione di esse e la comparazione dei singoli usi vengano ad essere notevolmente facilitata.

Per porre in grado questo Ministero di seguire l'attività svolta per l'applicazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, e per facilitare l'approntamento di schedari necessari per il reperimento degli usi generali del commercio, si invitano le Camere di commercio, industria e agricoltura a trasmettere allo scrivente:

- 1) per conoscenza, entro breve tempo e, comunque, non oltre il 30 settembre 1964, le deliberazioni riguardanti l'adozione dei due schemi allegati e la costituzione della Commissione provinciale, di cui all'art. 3 delle "Norme organiche per la revisione quinquennale degli usi,
- 2) entro il 31 luglio 1965 due copie delle bozze definitive di stampa della "raccolta provinciale degli usi" (stampate in una sola facciata di ogni pagina), che saranno utilizzate per i predetti schedari.

Consapevole della benemerita attività, svolta costantemente dagli Istituti camerati in materia di accertamento e di revisione quinquennale degli usi, questo Ministero si augura vivamente che le Camere di commercio, industria e agricoltura vogliano dare sollecita e completa attuazione alle sovraesposte istruzioni, in considerazione degli scopi essenzialmente pratici, cui esse mirano e resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione al riguardo.

IL MINISTRO

S C H E M A  
DI  
RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

220



S C H E M A  
DI RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

---

P R E M E S S A - La necessità di rendere uniforme, in tutto il territorio nazionale, l'ordinamento degli usi nelle "raccolte provinciali", inviate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, va considerata non solo per rendere possibile la comparazione formale degli usi e per facilitare, di conseguenza, il reperimento di quelli generali, ma anche al fine di agevolare la consultazione delle raccolte e la ricerca dei singoli usi, da parte della magistratura, degli enti e degli uffici pubblici, delle associazioni di categoria, degli studiosi e degli operatori economici.

Nella considerazione che gli usi accertati riguardano prevalentemente la compravendita delle derrate e delle merci, si è creduto opportuno adottare per i prodotti dell'agricoltura e dell'industria la classificazione che l'Istituto centrale di statistica impiega nelle pubblicazioni ufficiali, riguardanti il commercio con l'estero, il movimento dei magazzini generali, etc.

Mediante tale classificazione, già adottata da parecchie Camere di commercio, industria e agricoltura, è possibile infatti raggruppare gli usi che presentano analogie ed affinità, in quanto si riferiscono alla compravendita di prodotti appartenenti alle stesso gruppo merceologico.

Nell'elenco dei prodotti sono stati ovviamente indicati solo i principali di ogni gruppo. Ove, peraltro, in qualche provincia, dovessero esistere od accertarsi usi riguardanti la compravendita di altre merci non indicate nell'elenco, ta

Lo schema di "raccolta provinciale degli usi" lascia ampia facoltà di sviluppare sia il titolo 1°, contenente gli usi ricorrenti in tutte le contrattazioni, sia l'appendice, le cui parti sono state indicate solo a titolo esemplificativo.

Particolare cura va posta nella compilazione degli indici e, specialmente, di quello alfabetico - analitico che, mediante le sue molteplici voci, deve facilitare al massimo la ricerca e la consultazione della raccolta.

In materia di compravendita, giusta quanto venne disposto con circolare 14/6/1940, n. 38, è necessario che, per ogni merce, gli usi relativi vengano accertati o revisionati seguendo l'ordine delle voci in appresso indicate:

- 1) - Ordinazione e prenotazione
- 2) - Preventivo e progetti
- 3) - Conclusione del contratto
- 4) - Forma del contratto
- 5) - Clausole speciali
- 6) - Concessione di vendita con esclusiva
- 7) - Specie di vendita (su campione, a peso, cif, fob, etc.)
- 8) - Unità di base di contrattazione
- 9) - Modo di misurazione
- 10) - Campioni e analisi
- 11) - Requisiti della merce (forma, dimensioni, assortimento, gradazione, stagionatura, etc.)
- 12) - Bollatura
- 13) - Imballaggio (forma, spese, restituzione, peso, etc.)
- 14) - Deposito della merce
- 15) - Consegna (preavviso, luogo, tempo, modalità, clausole speciali, etc.)
- 16) - Consegna ripartita
- 17) - Verifica della merce (forma, luogo, tempo)
- 18) - Collaudo
- 19) - Tolleranza (di peso, di misura, di umidità, di corpi estranei, di numero, di tinta, etc.)

- 3 -

- 20) - Ricevimento (termini per il ritiro della merce, spese di sosta in arrivo, diritto di rifiuto della merce etc.)
- 21) - Ritardo della consegna e nel ricevimento
- 22) - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce (rischi, spese di facchinaggio, di pesatura, portuali, etc.)
- 23) - Pagamento (luogo, termine, sconti, cambiali, etc.)
- 24) - Obblighi di garanzia del venditore (forma e durata)
- 25) - Difetti ed adulterazioni della merce - avarie
- 26) - Reclami (termini, ritorno della merce, etc.)
- 27) - Azione redibitoria per vizi occulti (computo del termine per la denuncia della conservazione e di consegna della merce)
- 28) - Risoluzione e rescissione del contratto
- 29) - Perizia
- 30) - Arbitrato
- 31) - Dazi e diritti doganali
- 32) - Usi tecnici relativi alle singole merci
- 33) - Mediazione (modalità, compensi, etc.)

Per la mediazione, mentre gli usi di carattere generale vanno posti nel titolo 1º, in apposito paragrafo, quelli riguardanti ogni attività o specie di compravendita debbono essere collocati nei vari capitoli e paragrafi relativi ai singoli prodotti ed attività, che costituiscono materia di usi.

./.

S C H E M A  
D I  
" RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI "

PREFAZIONE

- TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE ✓
- qualifiche
  - denominazioni
  - clausole principali
  - mediazioni in genere
  - provvigioni e scatti
  - termini
  - contratti in fiera e in borsa merci
- TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI ✓
- generalità
  - organizzazione
  - patrimonio e sua divisione
  - diritti e doveri dei partecipanti
  - recesso, scioglimento ed allontanamento
- TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ✓
- cap.1) compravendita
  - cap.2) locazione:
    - forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi
    - forma della consegna e della riconsegna ed oneri relativi
    - locazione di camere mobiliate
- TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI
- cap.1) compravendita di fondi rustici
  - cap.2) affitto di fondi rustici:
    - forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi
    - forma, epoca della consegna e della riconsegna ed oneri relativi

- 5 -

- cap.3) - conduzione a mezzadria
- cap.4) - conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione
- cap.5) - conduzione a colonia miglioritaria
- cap.6) - conduzione in enfiteusi
- cap.7) - altre forme di conduzione

## TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI ✓

- cap.1) - Prodotti della zootecnia
  - a) bovini da vita, da latte, da macello
  - b) equini
  - c) suini
  - d) ovini e caprini
  - e) animali da cortile

( e relativi prodotti grezzi ( latte, uova, lana, pelli fresche, penne, letame etc. )
- cap.2) - Prodotti dell'agricoltura
  - a) frumento
  - b) granturco
  - c) riso
  - d) cereali minori ( segala, orzo, avena, etc. )
  - e) patate
  - f) ortaggi ( carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc. )
  - g) uva e mosto
  - h) oliva
  - i) agrumi
  - l) frutta fresca ( ciliege, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni etc. )
  - m) frutta secca ( noci, noccioline, mandorle, castagne etc. )
  - n) erbe, sementi e foraggi
  - o) fiori e piante ornamentali
  - p) piante da vivaio e da trapianto
  - q) piante officinali e coloniali
  - r) droghe e spezie

- 6 -

- cap.3) - Prodotti della silvicoltura
  - a) legna da ardere
  - b) carbone vegetale
  - c) legname rozzo
  - d) sughero etc.
  
- cap.4) - Prodotti della caccia e della pesca
  - a) pesce fresco o congelato
  - b) cacciagione
  - c) pelli da pellicceria
  
- cap.5) - Prodotti delle industrie estrattive
  - a) minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, etc.)
  - b) minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, sal marino e salgemma, etc.)
  
- cap.6) - Prodotti delle industrie alimentari
  - a) riso brillato
  - b) farina, semola, e sottoprodotti della macinazione
  - c) paste
  - d) prodotti della panetteria
  - e) zucchero e prodotti dolciari
  - f) carni fresche, congelate, preparate e frattaglie
  - g) pesci preparati
  - h) prodotti surgelati
  - i) conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)
  - l) latte e derivati (latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, etc.)
  - m) olio d'oliva
  - n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
  - o) oli grassi e animali per usi alimentari e industriali
  - p) pelli grezze e residui della macellazione
  - q) vini e vermut
  - r) alcool e liquori



- 7 -

- s) birra
- t) acque minerali, gassose e ghiaccio
- cap.7) - Prodotti dell'industria del tabacco  
tabacchi lavorati
- cap.8) - Prodotti dell'industria delle pelli
  - a) pelli conciate
  - b) lavori in pelle e cuoio
- cap.9) - Prodotti delle industrie tessili
  - a) filati di cotone, lana, seta, etc.
  - b) tessuti di " " " "
  - c) maglieria
  - d) cordami
- cap.10) - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento
  - a) cappelli
  - b) vestiti e biancheria
  - c) calzature
  - d) guanti, ombrelli e accessori
- cap.11) - Prodotti delle industrie del legno
  - a) legno comune
  - b) compensati
  - c) mobili e infissi
  - d) carri da strada
  - e) lavori in sughero
- cap.12) - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche
  - a) carta e cartoni
  - b) prodotti tipografici
  - c) fonografi, apparecchi fotografici
- cap.13) - Prodotti delle industrie metallurgiche
  - a) ghisa, ferri, acciai, etc.
  - b) alluminio e sue leghe

-8-

- c) rame e sue leghe
  - d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi
  - e) altri metalli
  - f) rottami di metalli vari
- cap.14) - Prodotti delle industrie meccaniche
- a) macchine ed apparecchi diversi
  - b) mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti)
- cap.15) - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi
- a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche
  - b) marmo, pietre ed alabastro lavorato
  - c) calce, cementi e gesso
  - d) materiali da costruzione
  - e) porcellane, maioliche e terraglie
  - f) lavori di vetro e cristallo
- cap.16) - Prodotti delle industrie chimiche
- a) concimi chimici
  - b) anticrittogamici
  - c) saponi, glicerina, profumeria
  - d) prodotti farmaceutici
  - e) colori e vernici
  - f) materie plastiche
  - g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coke etc.)
  - h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole
- cap.17) - Prodotti delle industrie della gomma elastica pneumatici ed altri lavori
- cap.18) - Prodotti di industrie varie
- a) lampade e cavi elettrici
  - b) strumenti musicali
  - c) stracci



- 9 -

TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

- cap.1) - Usi bancari
- cap.2) - Usi delle assicurazioni
- cap.3) - Usi delle borse valori

TITOLO VII - ALTRI USI

- cap.1) - Prestazioni varie d'opera e di servizi (per esem-  
pio: lavanderia, tintoria, stampa e finissaggio  
di tessuti, tinteggiatura di stanze, verniciatura  
di infissi, etc.)
- cap.2) - Usi marittimi
  - a) sbarco e imbarco di merci
  - b) stalle e controstalle
  - c) porti di ormeggio
  - d) cali
  - e) noli
  - f) clausole speciali
- cap.3) - Usi nei trasporti terrestri
- cap.4) - Usi nei trasporti aerei
- cap.5) - Usi nella cinematografia

## A P P E N D I C E :

- 1) - Tavole di ragguglio di pesi e misure locali
- 2) - Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
- 3) - Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi si-  
gnificato consuetudinario
- 4) - Definizioni dei termini commerciali italiani secon-  
do la Camera di commercio internazionale (cif; fob, etc.)
- 5) - Regole di Vienna sul credito documentario

## I N D I C I :

- 1) - Indice delle materie
- 2) - Indice alfabético-analitico delle attività e delle  
merci oggetto di usi
- 3) - Indice dei Comuni menzionati nel testo.

Allegato B

SCHEMA DI NORME ORGANICHE PER LA REVISIONE

QUINQUENNALE DEGLI USI

S C H E M A

d i

NORME ORGANICHE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE DEGLI USITitolo 1° - O R G A N IArt. 1

Almeno sei mesi prima del compimento del quinquennio dall'ultima revisione degli usi, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura, in base agli artt. 34 e seguenti del t.u. 20 settembre 1934, n. 2011, con apposite deliberazioni :

a) stabilisce la data di inizio delle operazioni di revisione degli usi, nonché il termine, entro il quale le operazioni debbono essere ultimate;

b) nomina il presidente, i membri ed il segretario della Commissione provinciale per la revisione degli usi, fissando il termine entro il quale questa deve proporre alla Giunta stessa il numero o la composizione dei Comitati tecnici, ai quali sono demandati l'esame, la revisione e l'accertamento degli usi per i vari settori merceologici e per le diverse attività;

c) approva il preventivo di spese necessarie per la divulgazione della raccolta in revisione, per il funzionamento della Commissione provinciale e dei Comitati tecnici, per gli accertamenti presso gli Uffici giudiziari e per la stampa della nuova raccolta provinciale degli usi;

d) prende atto dei provvedimenti adottati dalla direzione degli uffici camerale per il personale e per i locali da destinare ai lavori della predetta Commissione provinciale, nonché per facilitare l'attività dei Comitati tecnici.

Art. 2

La Commissione provinciale per la revisione degli usi provvede ad organizzare ed a coordinare le operazioni di revisione; a stabilire il numero e la composizione dei Comitati tecnici, in base ai settori merceologici e di attività ed alla loro importanza; ad indirizzare, a coordinare e controllare il lavoro dei Comitati stessi, nonché ad approntare lo schema della "Raccolta provinciale degli usi", da proporre all'approvazione della Giunta e da pubblicare successivamente, in base all'art. 34 del t.u. 20.9.1934 n. 2011.

Art. 3

La Commissione provinciale per la revisione degli usi, nominata dalla Giunta camerale, resta in carica fino al completamento della predetta revisione.

Essa può essere come appresso composta :

- 1 - magistrato di qualifica non inferiore a "Consigliere di appello" - Presidente
- 1 - magistrato di qualifica non inferiore a "Magistrato di Tribunale" - Vice Presidente
- 2 - rappresentanti delle categorie agricole
- 2 - " " " artigiane
- 2 - " " " industriali
- 4 - " " " commerciali
- 1 - " del settore creditizio
- 2 - esperti giuridici (docenti universitari o avvocati iscritti nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori)

Un funzionario camerale di carriera direttiva (preferibilmente laureato in giurisprudenza) disimpegna le funzioni di Segretario della Commissione.

men  
bri

= 3 =

Mentre i magistrati sono designati dal Presidente della Corte d'Appello, i rappresentanti delle categorie sono designati dalle Commissioni permanenti (art. 13 del t.u. 20.9.1934 n.2011) o dalle Sezioni della Consulta economica provinciale o, in mancanza, dalle competenti Associazioni.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di richiedere alla Giunta la nomina di altri esperti, ad integrazione della Commissione stessa.

#### Art. 4

I Comitati tecnici, di cui all'art. 1, hanno il compito di procedere alla revisione analitica degli usi riguardanti determinate merci oppure speciali attività o istituti giuridici.

Per ogni gruppo di merci affini o, eventualmente, anche per una sola merce, quando numerosi siano gli usi esistenti, deve essere costituito un apposito Comitato tecnico, composto da 3 a 5 membri, scelti dalla Commissione provinciale, in base a designazioni effettuate come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dalla Giunta.

Il segretario della Commissione provinciale è segretario dei Comitati tecnici, nei quali può essere anche sostituito da altro funzionario camerale di carriera direttiva.

#### Art. 5

Delle riunioni sia della Commissione provinciale per la revisione degli usi, sia dei Comitati tecnici vengono redatti appositi verbali, ovviamente sintetici per le adunanze dei Comitati tecnici, al fine di rendere più celere il lavoro della segreteria.

./.

= 4 =

Art. 6

Appena insediata, la Commissione provinciale per la revisione degli usi, dopo approntato il programma di lavoro, dispone perchè una copia della vigente "Raccolta provinciale degli usi" venga subito trasmessa ai Comuni della provincia, per essere affissa no l'albo comunale, unitamente ad apposito manifesto, mediante il quale le categorie economiche interessate, gli studiosi e gli esperti sono invitati a formulare alle Camere di commercio - entro quarantacinque giorni dalla data di affissione - motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione o di integrazione degli usi contenuti nella "Raccolta" predetta, al fine di rispecchiare più compiutamente la realtà.

Copia della "Raccolta" e del manifesto, affissi anche nello albo della Camera di commercio, industria e agricoltura, vanno inviati per suggerimenti ed osservazioni - alle Commissioni permanenti, alle sezioni della Consulta economica provinciale, alla facoltà ed istituti universitari, di giurisprudenza, di economia e commercio, di scienze politiche, agrarie e navali esistenti nella regione, alle organizzazioni ed agli uffici tecnici ed economici, agli ordini professionali ed alle associazioni sindacali, nonché a società, ditte individuali e persone particolarmente esperte e conoscitrici dei vari usi.

Titolo II - M O D A L I T A'Art. 7

E' necessario, che, specie nei centri maggiori, abbia luogo la affissione di appositi manifesti illustrativi nei mercati, nelle borse valori e merci, nelle sale di contrattazione, negli uffici pubblici ed in talune strade e piazze, ove più frequente è il transito degli operatori economici.

./.

= 5 =

Oltre all'impiego dei normali mezzi di diffusione (stampa e radio) può anche essere utile l'invio di speciali lettere circolari, per invitare personalmente gli esperti di ogni categoria alla loro diretta collaborazione.

È infine opportuno convocare segretari comunali ed esponenti sindacali, allo scopo di illustrare ad essi le finalità della revisione ed il programma di operazioni da effettuare.

Nella circostanza è indispensabile illustrare anche il significato giuridico ed il valore effettivo dell'uso, al fine di evitare, nella maniera più assoluta, che ogni sorta di aspettative o, addirittura, di pretese, di determinate categorie, possano essere inserite nella "Raccolta degli usi".

#### Art. 8

Nell'ambito delle ricerche dirette ad acquisire elementi di informazione sulla esistenza degli usi è necessario che, a seguito di preventive intese della presidenza della Camera e di quella della Commissione provinciale con le Autorità giudiziarie, la segretaria della Commissione, avvalendosi della collaborazione del personale di altri uffici, effettui o faccia effettuare presso le Cancellerie giudiziarie lo spoglio, la individuazione e l'esame delle sentenze che, comunque, abbiano riferimento ad usi, facendosene rilasciare copia, ove occorra. Tali ricerche possono essere utilmente effettuate anche nei "massimari" di riviste giuridiche ed economiche.

#### Art. 9

Scaduti i 45 giorni dall'affissione dei manifesti e delle circolari divulgative, la Commissione provinciale ha facoltà di disporre la diffusione di un secondo manifesto per sollecitare l'invio delle proposte, fissando un ulteriore periodo di 30 giorni per la presentazione delle medesime.



Art. 10

Tutte le proposte e le segnalazioni, che pervengono alla Camera di commercio, industria e agricoltura, entro il termine stabilito dal manifesto, di cui all'art. 6 o, eventualmente, entro il successivo termine di cui all'art. 9, vengono opportunamente raccolte e classificate dalla segreteria della Commissione, che provvede a schedarle, al fine di facilitare il confronto tra quelle simili.

Art. 11

Il complesso delle proposte, delle osservazioni, delle segnalazioni e delle sentenze viene sottoposto all'esame sommario della Commissione provinciale, che assegna il materiale raccolto ai vari Comitati tecnici, fissando il termine entro il quale essi debbono completare l'esame dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, unitamente alle proposte concrete di formulazione dei singoli usi.

Art. 12

Nell'ambito delle rispettive competenze i Comitati tecnici esaminano accuratamente tutte le proposte di modificazione degli usi esistenti e quelle di accertamento dei nuovi usi, procedendo anche alla revisione degli usi, per i quali non siano pervenute osservazioni.

Art. 13

Gli usi interessanti la competenza di due o più Comitati tecnici vengono da questi congiuntamente esaminati in apposite



Art. 14 -

Nell'esame della documentazione e nella conseguente selezione del materiale raccolto, Commissione provinciale e Comitati tecnici debbono verificare se sussistano o meno gli elementi costitutivi degli usi di quella parte, cioè, del diritto oggettivo che

*di coloro che operano in un determinato settore e che*  
 si scaturisce spontaneamente dal sentire giuridico <sup>di coloro dell'opinio-</sup> di una col-  
 lettività ~~o di una collettività organizzata e~~

si manifesta col fatto della generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento.

Pertanto, affinché l'esistenza dell'uso possa correttamente dichiararsi, esso non solo deve riguardare una materia idonea, ma deve altresì risultare dal consolidatosi, e quindi non accidentale, spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti <sup>ad una</sup> alla collettività <sup>d'opinio-</sup> per corrispondere all'esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra le due parti di un rapporto giuridico.

Devesi, inoltre, tenere sempre presente che

- 1) l'uso può avere efficacia praeter legem soltanto quando manchi del tutto la legge che disciplini una materia;
- 2) nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati;
- 3) non è ammissibile l'uso contra legem o che valga ad abrogare per desuetudinem la legge.

Art. 15

~~È opposto alla raccolta dell'opinione~~  
 Nella raccolta possono eventualmente trovare posto <sup>alcun</sup> ~~alcuni~~ i  
 cosiddetti usi negoziali o interpretativi <sup>mit</sup> ~~di fatto~~, <sup>con cui</sup> ~~la cui funzione~~  
 ne consiste nel servire come mezzo di interpretazione della volontà  
 ambigua o di completamento della volontà negoziale mancante, qua-  
 li le clausole d'uso.

usi Kermiti?

= 8 =

Queste ultime sono pratiche generali, che devono avere carattere sociale e non individuale, e che, per consolidarsi, hanno bisogno di una certa durata.

Esse, spesso, derivano dalla generalizzazione di clausole contrattuali, rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci; operando sul piano del negozio, possono derogare alle norme dispositive di legge.

Gli usi negoziali vanno tenuti però nettamente distinti dagli altri. A tal fine può essere utile riportare gli usi normativi con diverso carattere tipografico o contrassegnarli mediante un asterisco.

L'accertamento degli usi negoziali, specialmente se in deroga a disposizioni di legge, richiede una particolare circospezione, soprattutto al fine di rendersi conto che essi siano effettivamente applicati, come parte della volontà contrattuale, dalla generalità di coloro che hanno occasione di compiere l'affare, cui l'uso si riferisce, ed al fine di evitare che siano classificati, come usi negoziali o interpretativi, pratiche meramente particolari.

#### Art. 16

Sulla base degli accertamenti, delle osservazioni e delle proposte dei singoli Comitati tecnici, la Commissione provinciale provvede all'esame generale dei singoli usi, tenendo anche conto delle contestazioni e delle segnalazioni pervenute alla segreteria.

Qualora sorgano dubbi sull'effettiva esistenza di taluni usi o sulla loro esatta formulazione, la Commissione provinciale dispone la riunione dei Comitati tecnici competenti, con l'intervento di rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto della rilevazione, in modo da cogliere

Ultimato l'esame degli usi, la Commissione provinciale procede alla loro classificazione, secondo l'ordine sistematico stabilito dal Ministero dell'industria e del commercio.

Durante il lavoro di classificazione la Commissione provvede ad unificare la terminologia, redigendo i testi con espressioni linguisticamente corrette e rendendoli, quanto più possibile, chiari ed accessibili, coordinando le principali voci e evitando ogni inutile ripetizione.

#### Art. 17

Esaminato e approvato lo schema della nuova "raccolta provinciale degli usi", la Giunta della Camera di commercio, dispone che tale schema venga inviato, per la pubblicazione nell'albo, ai Comuni e a tutti gli altri enti ed uffici, indicati nell'art. 6, unitamente ad appositi manifesti, mediante i quali gli interessati vengono nuovamente invitati ad esaminare la raccolta predetta e ad effettuare proposte ed osservazioni - entro il termine di 45 giorni dalla data del manifesto.

#### Art. 18

Trascorso il termine di 45 giorni dall'affissione dei manifesti, le osservazioni ed i rilievi sullo schema della raccolta vengono esaminati dai Comitati tecnici competenti e, successivamente, con il parere dei medesimi, dalla Commissione provinciale per la revisione degli usi, che conclude l'esame dello schema e dei rilievi e, con apposita relazione riassuntiva dei lavori, formula alla Giunta camerale la proposta di approvazione della "raccolta provinciale degli usi", formata dalla Commissione medesima.

#### Art. 19

In base alla relazione conclusiva ed alla proposta della Con-

= 10 =

missione provinciale, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura provvede all'approvazione della nuova "Raccolta provinciale degli usi" e indice la gara per la stampa di essa, tenendo presente che, per ragioni di uniformità e di comodità, il volume deve essere stampato nel formato 26 cm. x 17 cm.

#### Art. 20

Copia della nuova "Raccolta provinciale degli usi" va inviata ai Comuni, agli uffici giudiziari, agli enti ed Associazioni sindacali, che hanno comunque partecipato alle operazioni di revisione quinquennale degli usi, nonché ai Ministeri (giusto quanto dispone l'art. 35 del t.u. 20.9.1934 n. 2011) e alla Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

### Titolo III : ACCERTAMENTI DI NUOVI

#### USI NEL QUINQUENNIO

#### Art. 21

Ove nel quinquennio intercorrente tra una revisione degli usi e la successiva, alla Camera di commercio, industria e agricoltura dovessero pervenire richieste di accertamenti di usi, la Giunta camerale, dopo aver esaminato tali richieste ed avere constatato che esse sono sufficientemente documentate e che per gli usi da accertare sono state fornite serie prove di esistenza, procede alla ricostituzione della Commissione provinciale, di cui all'art. 1 e dei Comitati tecnici per i settori interessati agli usi predetti.

= 11 =

vazione della Commissione provinciale la formulazione degli usi medesimi.

Art. 23

La Commissione provinciale effettua l'esame definitivo dei nuovi usi accertati. Lo schema relativo, approvato dalla Giunta, viene trasmesso ai Comuni, per la pubblicazione nell'albo comunale, e agli enti ed uffici indicati nell'art. 6, unitamente ad una circolare o, se del caso, ad un manifesto per invitare gli interessati a formulare rilievi ed osservazioni, entro il termine di 45 giorni dall'affissione dello schema.

Art. 24

Trascorso il termine di 45 giorni, indicato nell'art. 23, le osservazioni ed i rilievi pervenuti vengono esaminati dai Comitati tecnici e successivamente vagliati, con i pareri dei Comitati predetti, dalla Commissione provinciale che, con apposita relazione conclusiva, formula alla Giunta proposta di inserimento dei nuovi usi nella "Raccolta provinciale".

Art. 25

In base alla relazione conclusiva, di cui all'art. 24 la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura approva l'accertamento dei nuovi usi e delibera la stampa e la diffusione di tali usi in apposito supplemento della "Raccolta" con le stesse modalità contenute negli artt. 19 e 20.

---